



TRIBUNALE DI RIMINI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI REVOCA DI SEQUESTRO PREVENTIVO
E DI DEVOLUZIONE DEI BENI
ALLA CURATELA DEL FALLIMENTO EDH Srl
- art. 321 comma 3 c.p.p. -

Il G.I.P., dott. *Manuel BIANCHI*, provvedendo sulla richiesta avanzata dall'Avvocato Stefano Ambrosini, in qualità di difensore della Curatela del fallimento EDH Srl in liquidazione, depositata (soltanto) presso l'ufficio di Procura della Repubblica in Sede, il 21 settembre 2021;

vista la relazione informativa dell'Amministratore giudiziario dottor Umberto Maria Ferraiolo in data 11 novembre 2021 e, ivi, l'allegata sentenza della Corte d'appello di Bologna, III sezione civile in data 29 ottobre 2021;

visto altresì il parere del Pubblico Ministero titolare del procedimento, dottoressa Paola Bonetti Sost., favorevole alla restituzione delle quote e dei beni della società fallita al Curatore istante;

considerato che:

l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale al comma 1-*bis* richiama, in relazione ai sequestri preventivi che abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, le norme del libro I titolo III del Codice antimafia e dunque anche l'articolo 63 (d.lgs. 159/2011), che - per quanto di interesse - al comma quarto stabilisce l'esclusione dalla massa attiva fallimentare dei beni assoggettati a sequestro o confisca;

tale eloquente previsione dell'articolo 63, per il principio *tempus regit actum* vigente in materia processuale penale, sarebbe pacificamente applicabile anche al sequestro disposto nel presente procedimento (il comma 1-*bis* dell'articolo 104-*bis* è stato modificato con decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, mentre il provvedimento di sequestro preventivo è del maggio 2019) alla sola condizione che, ovviamente, la norma di richiamo, cioè il citato comma 1-*bis*, fosse effettivamente vigente allo stato attuale;

tuttavia, il d.l. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1-*bis* e 1-*quater* dell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022;

di guisa che, in base alla legislazione ad oggi vigente, la richiesta restituzione dei beni alla Curatela fallimentare non incontra formali preclusioni;

a militare nel senso dell'accoglimento della prefata istanza, stanno anche le difficoltà segnalate dall'Amministratore giudiziario nell'ottenere la rendicontazione dell'attività e la riscossione dei canoni di affitto da parte di BE MARKET Srl;

alla luce di tutto quanto premesso, anche l'obbligatorietà della confisca delle cose di cui è stato disposto il sequestro appare ragione recessiva;


nonostante la restituzione delle quote della società EDH, anch'esse testualmente oggetto del decreto di sequestro preventivo, non sia stata espressamente richiesta (*petitum*) dalla Curatela, non avrebbe senso, e sarebbe chiaramente disfunzionale, disporre la restituzione del nudo compendio aziendale;

P.Q.M.

Revoca il sequestro delle quote e del complesso dei beni strumentali della società EDH Srl in liquidazione e ne ordina l'immediata devoluzione alla Curatela Fallimentare, nella persona del Curatore.

Alla PG e alla Cancelleria per quanto di competenza.

Rimini, 20 dicembre 2021.



Il Giudice
Manuel Bianchi

Handwritten signature of Manuel Bianchi.